

## TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1868.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI E DEL VICE PRESIDENTE MARZUCCHI

**Sommario.** — *Omaggi* — *Comunicazione del Presidente circa il ricevimento della Deputazione del Senato fatto da S. A. R. il principe Umberto e dalle LL. AA. RR. la Duchessa di Genova e la Principessa Margherita* — *Seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione d'Avvocato e di Procuratore* — *Emendamento del Guardasigilli all'articolo 31 accettato dalla Commissione* — *Variatione del Senatore Vigliani accettata* — *Approvazione degli articoli 31 e 32* — *Proposta soppressiva del Senatore Chiesi del numero 1 dell'articolo 33 combattuta dal Relatore* — *Osservazioni del Guardasigilli* — *Rinvio alla Commissione degli articoli 33, 34 e 35* — *Proposta del Guardasigilli all'articolo 36 accettata dalla Commissione* — *Approvazione degli articoli 36 e 37* — *Proposta del Relatore approvata* — *Approvazione degli articoli dal 38 al 52* — *Rinvio dell'art. 53 alla Commissione* — *Approvazione degli art. 54 e 55* — *Proposta del Senatore Chiesi all'art. 56* — *Rinvio dell'articolo* — *Approvazione degli articoli dal 56 al 63* — *Aggiunta d'articoli proposta dal Relatore, approvata* — *Approvazione degli articoli 63, 64, 65 e 66* — *Emendamento del Guardasigilli all'articolo 67* — *Osservazioni del Relatore* — *Approvazione dell'art. 67 e dell'art. 68.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Chiesi* legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

Lo stesso Senatore Segretario dà pure comunicazione dell'omaggio fatto al Senato dal signor Biagio Moretti a nome dell'autore dei commenti sull'opuscolo: *Napoleone III e l'Europa nel 1867.*

**Presidente.** Signori Senatori.

La vostra Deputazione ha compiuto l'onorevole incarico che le affidaste di presentare gli indirizzi di felicitazione del Senato a S. A. R. la Duchessa di Genova a S. A. R. la Principessa Margherita, ed a S. A. R. il Principe Umberto.

A Torino abbiamo presentati gli indirizzi alla Duchessa di Genova, unitamente alla Principessa Margherita.

Fummo accolti da quelle Principesse con una gentilezza pari alla loro qualità ed alle belle doti che le adornano, e fummo veramente commossi per la somma cortesia delle LL. AA. RR.

Non possiamo a meno di esprimere la soddisfazione di aver riconosciuto nella giovane Principessa una persona che fa nascere i più felici pronostici per l'alta posizione che sta per occupare.

A Milano fummo accolti con pari cortesia e con pari

bontà da S. A. R. il Principe Ereditario. Egli c'intrattene non solo della circostanza per cui eravamo andati ad ossequiarlo, ma altresì degli affari politici dello Stato.

Debbo aggiungere che tanto a Torino come a Milano, i Prefetti e le Autorità municipali fecero, direi, a parà per essere con noi larghi di gentilezza e di cortesia, ed io ho creduto mio dovere renderne loro le dovute grazie a nome della Deputazione.

L'ordine del giorno reca il proseguimento della discussione sul progetto di legge relativo agli Avvocati e Procuratori, e siccome la discussione di esso progetto fu diretta ad un punto molto avanzato dall'egregio Vice-Presidente Marzucchi, io credo opportuno di pregarlo a voler continuare a dirigerla sino alla fine, e lo invito quindi a voler venire ad occupare il seggio della Presidenza.

(Il Senatore *Vice-Presidente* Marzucchi si reca ad occupare il seggio della Presidenza).

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ESERCIZIO

DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO E DI PROCURATORE.

**Presidente.** La discussione di questo progetto di legge restò sospesa all'articolo 31 essendo stata in

caricata la Commissione di concertare una nuova redazione di una parte di quest'articolo.

Invito il Relatore della Commissione di voler riferire in proposito.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Se la Commissione acconsentisse, prima che essa si faccia ad esporre il risultato de' suoi studi sulla redazione dell'articolo 31, mi permetterei di fare una proposta la quale se fosse accettata dalla Commissione medesima e dal Senato, renderebbe più agevole il cammino di questa discussione.

Il dubbio da me mosso sul detto articolo nasceva da questo. Con esso si dà facoltà alle Corti d'Appello di cancellare dall'Albo degli Avvocati un individuo il quale se ne fosse reso indegno, senza che il Consiglio dell'Ordine ne avesse notizia.

Quindi io diceva: noi mettiamo troppo da parte il Consiglio dell'Ordine in questa circostanza. Giustamente la Commissione rispondeva: Se il Consiglio dell'Ordine non provvede in qualche caso, è bene necessario che qualcuno provveda, perchè l'autorità giudiziaria non può acconsentire che un Avvocato indegno continui ad esercitare l'Avvocatura.

In ciò eravamo d'accordo. Si disse che bisognava trovare un mezzo termine per raggiungere un doppio scopo, cioè che il Consiglio dell'Ordine abbia esso per il primo a giudicare se sia il caso della cancellazione di un Avvocato, e che se mai il Consiglio dell'Ordine manca a questo dovere, sia lecito alla Corte di provvedere.

Se l'articolo fosse redatto nel modo come io avrò l'onore di esporre al Senato, si raggiungerebbe questo duplice intento.

Spero che tanto la Commissione quanto il Senato accelleranno questa redazione che leggerò, che in fondo si riduce a cancellare da quest'articolo non più che due o tre parole.

Io direi così:

« La cancellazione dall'Albo è sempre pronunciata dal Consiglio dell'Ordine di ufficio, ed all'uopo, sulla istanza del Pubblico Ministero, quando l'Avvocato sia stato condannato, ecc. »

In questo modo mi pare si verrebbe a conciliare il diritto del Consiglio dell'Ordine e quello dell'Autorità giudiziaria, perchè quando accada che un Avvocato per condanne avute si renda indegno di appartenere all'Ordine degli Avvocati, se il Consiglio dell'Ordine giudicherà sul conto di lui, procederà come nelle altre circostanze; il Pubblico Ministero a cui sarà comunicata la deliberazione del Consiglio potrà reclamare presso la Corte d'Appello ed andare anche in Cassazione. Se invece il Consiglio dell'Ordine ignori questo fatto delle condanne, l'Autorità giudiziaria lo metterà sull'avviso. Quindi mi pare che in questa guisa redatto, l'articolo 31 possa soddisfare alle esigenze della Commissione e naturalmente rimuove dall'animo mio qualunque dubbio per poterlo accettare.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Relatore.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Come lo ha detto l'onorevole signor Ministro, lo scopo della Commissione nel formulare l'articolo 31 che stiamo esaminando è stato quello che siavi un mezzo per far eseguire ciò che è prescritto dalla legge.

La Commissione ha perciò creduto che si dovesse bensì lasciar la cura al Consiglio dell'Ordine di far eseguire la cancellazione dall'Albo dell'Avvocato che sia stato condannato a pena maggiore del carcere o ad interdizione speciale, ma che se poi il Consiglio dell'Ordine non si curasse di far eseguire quella cancellazione, si avesse un qualche altro mezzo per far rispettare la legge, e si è pensato che un tale mezzo non potesse essere altro che quello di dichiarare che in tal caso la cancellazione sarebbe pronunciata dalla Corte d'Appello o d'ufficio.

Ora, siccome la redazione che propone l'onorevole signor Ministro pare poter raggiungere egualmente questo scopo, la Commissione non ha veruna difficoltà di accettare quella redazione benchè essa ne avesse formolata un'altra; ma vi atterisce principalmente perchè l'onorevole signor Ministro ha dichiarato esplicitamente che nel caso poi che sull'istanza del Pubblico Ministero il Consiglio dell'Ordine prendesse una deliberazione contraria, il Ministero Pubblico potrebbe esercitare il richiamo alla Corte.

Dopo ciò credo inutile di dar lettura della redazione che avevo apparecchiata.

**Presidente.** Pregherei il signor Ministro a voler ripetere quali sono i termini della redazione che propone.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** « La cancellazione dall'Albo è sempre pronunciata dal Consiglio dell'Ordine d'ufficio, ed all'uopo, sull'istanza del Pubblico Ministero » cancellando le parole *dalla Corte d'Appello* e rispettando nel resto la redazione della Commissione.

**Presidente.** L'articolo sarebbe dunque così redatto:

« La cancellazione dall'Albo è sempre pronunciata dal Consiglio dell'Ordine d'ufficio, ed all'uopo, sull'istanza del Pubblico Ministero, quando l'Avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dell'esercizio della professione.

« Nel caso di condanna alla pena del carcere o ad altra minore, il Consiglio dell'Ordine, secondo le circostanze, può far eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione.

« È pure sempre pronunciata la sospensione dell'Avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorità competenti: questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia rivotato, o che sia seguita la cancellazione dall'Albo. »

La Commissione accetta questa redazione?

**Senatore De Foresta, Relatore.** La Commissione l'accetta con la spiegazione che è stata data dal signor Ministro.

**Presidente.** Dunque rileggo l'articolo 31. (Vedi sopra).

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigliani.** La Commissione riflettendo sulla proposta del signor Ministro, ha creduto che vi si possa apportare una leggiera modificazione che spera sarà accettata facilmente dall'onorevole Ministro.

Invece della parola *istanza* crede la Commissione, che meglio converrebbe usare la parola *eccitamento*, imperocchè questa parola indicherebbe meglio il rivolgersi di una Autorità ad un Corpo col quale essa ha rapporti, autorità, non dipendenza.

La parola *istanza* conviene più propriamente alle domande che il Ministero Pubblico rivolge ai Corpi giudiziari presso ai quali esercita sovente le sue funzioni: invece la parola *eccitamento* pare alla Commissione si addica meglio precisamente a quegli atti che una Autorità rivolge ad un Corpo, come il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, acciocchè adempia ad un dovere che la legge impone.

Se il Ministro non ha difficoltà, la Commissione vedrebbe con piacere che si facesse questa sostituzione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non solo non ho difficoltà, ma dico di più, che nell'idea mia quando ho detto *istanza*, l'ho detto non nel senso giuridico, ma nel senso comune, da instare, eccitare; laonde accetto perfettamente la proposta sostituzione.

**Presidente.** Sostituendo la parola *eccitamento* alla parola *istanza*, se non vi ha altra osservazione, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 32. Quando un Avvocato eserciti cumulativamente le professioni di Avvocato e di Procuratore, la subita cancellazione dall'Albo dei Procuratori dà luogo alla cancellazione eziandio dall'Albo degli Avvocati.

In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possano essere opportuni. »

**Presidente.** Se non vi ha osservazione lo metto ai voti.

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Conforti.** Parmi siavi da rettificare la redazione di quest'articolo.

Vi si dice: *Quando un Avvocato eserciti cumulativamente la professione di Avvocato e di Procuratore, la subita cancellazione dall'Albo dei Procuratori, ecc., questa parola subita è, parmi, affatto inutile.*

**Senatore De Foresta, Relatore.** La Commissione aderisce alla soppressione di questa parola.

**Presidente.** Rileggo l'articolo.

« Art. 32. Quando un Avvocato eserciti cumulativamente le professioni di Avvocato e di Procuratore, la cancellazione dall'Albo dei Procuratori dà luogo alla cancellazione eziandio dall'Albo degli Avvocati.

« In caso di sospensione, il Consiglio dell'Ordine delibera sui provvedimenti disciplinari che possano essere opportuni. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 33. L'Avvocato contro del quale sia stata pronunciata la cancellazione dall'Albo, può esservi di nuovo iscritto mediante deliberazione favorevole del Consiglio dell'Ordine, alle condizioni seguenti:

« 1. Che la cancellazione fosse in facoltà del Consiglio e non imperativamente prescritta dalla legge;

« 2. Che siano decorsi tre anni dal giorno della seguita cancellazione dall'Albo;

« 3. Che la domanda sia corredata da documenti e prove giustificative »

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Il progetto ministeriale nell'articolo 29 a cui corrisponde l'articolo 33 della Commissione, aveva ammesso assolutamente e francamente il principio della riabilitazione, che nella relazione che lo precede è appoggiato a due giustissimi motivi. Osservava il Ministro proponente che nel diritto comune può essere riabilitato ogni condannato ad una pena criminale importante l'interdizione. Osservava inoltre che anche nei fallimenti si dà luogo alla riabilitazione, ed il fallito cui fu interdetta la sua professione, quando abbia dimostrata la sua buona condotta, ritorna negoziante pubblico in commercio. Condotta dalla logica il Ministero che presentò questo progetto di legge aveva ammesso in termini assoluti e generali la riabilitazione dell'Avvocato che fu cancellato dall'Albo. La Commissione ha accettato il principio, dichiara anzi nella sua dotta relazione di far plauso alla proposta del Ministero, ma vi aggiunge una condizione restrittiva non appostavi dal Ministero.

La Commissione ammette in massima la riabilitazione, ma l'ammette a condizione che la cancellazione eseguita in danno dell'Avvocato fosse in facoltà del Consiglio dell'Ordine, e non fosse stata imperativamente prescritta dalla legge, non fosse cioè una cancellazione imperativa avvenuta per uno dei casi contemplati nella prima parte dell'articolo 31, quando l'Avvocato fu condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.

Io non so vedere il perchè la Commissione, che ammette il principio della riabilitazione, voglia portare al principio medesimo questa restrizione, non aggiunta dal Ministero. Dal momento che nel diritto comune anche il condannato a pena criminale può essere riabilitato, dal momento che anche il fallito è ammesso al beneficio della riabilitazione, come osservava benissimo il signor Ministro nella citata relazione, mi pare che debba anche ammettersi in modo assoluto e generale la riabilitazione in favore dell'Avvocato, sia che la cancellazione dall'Albo fosse in facoltà del Consiglio dell'Ordine, sia che la cancellazione sia av-

venuti in conseguenza di una sentenza di condanna, e così per imperio della legge.

Io perciò pregherei la Commissione a voler cancellare questa restrizione, ed a voler rimettere in questa parte il progetto del Ministero, e per conseguenza io domanderei la soppressione del n. 1 dell'articolo 33.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Sono dolentissimo che nemmeno questa volta io possa avere il piacere di aderire alla proposta dell'onorevole Senatore preopinante.

Io credo che non si potrebbe prescindere dalla limitazione proposta dalla Commissione, senza fare ritorno al progetto del Ministero, il quale subordinava l'ammissione dell'Avvocato alla riabilitazione ossia nuova iscrizione nell'Albo, all'arbitrio assoluto del Pubblico Ministero; e l'onorevole preopinante stesso lo riconosce talmente che chiede il ristabilimento anche di detto numero.

Ora, lasciare che dipenda assolutamente dalla volontà e dall'arbitrio del Pubblico Ministero lo ammettersi o no la domanda di riabilitazione, sarebbe cosa esorbitante ed affatto impossibile.

Non solo si lederebbe l'indipendenza dei Consigli che era ieri così calorosamente difesa dal preopinante, ma anche quella dell'autorità giudicante, la quale sarebbe intieramente lasciata in disparte, nè potrebbe mai intervenire nel contrasto tra il Pubblico Ministero ed il Consiglio dell'Ordine.

E notate, o Signori, che il Pubblico Ministero avrebbe un veto assoluto non solo quando la cancellazione sia stata ordinata in seguito a condanna criminale, ma anche quando sia stata pronunciata come pena disciplinare, che la legge lascia intieramente alla coscienza dei Consigli di disciplina.

Del resto, è inutile che s'invochino le teorie circa la riabilitazione in materia penale e nei fallimenti, poichè qui non si tratta nè dell'una nè dell'altra; e si è per ciò che la Commissione ha voluto perfino eliminarne la parola onde non si faccia confusione.

Io spero che queste poche osservazioni possano bastare a tranquillare l'animo dell'onorevole preopinante, e confido che non voglia insistere nella sua proposta.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Al discorso dell'onorevole Relatore mi limiterò a fare una sola osservazione.

L'onorevole signor Relatore ha detto che la Commissione colla sua proposta restrittiva non ha aggravato quella che si faceva col progetto ministeriale, e lo desume appunto dal N. 3 dell'articolo 29 dello stesso progetto ministeriale, secondo il quale la domanda della riabilitazione, ossia della nuova iscrizione, dovrebbe essere accompagnata dal parere favorevole del Pubblico Ministero. Ma io sostengo che in tutti i modi, anche ammessa quest'ultima condizione, la Commissione ha aggravata e ristretta la proposta del progetto ministeriale. Imperocchè, secondo il progetto della Commissione,

quando la cancellazione fu operata imperativamente, e per forza di legge, è escluso in modo assoluto e per sempre l'Avvocato che fu cancellato dal diritto di poter essere riamesso, e solo può essere nuovamente iscritto quando la cancellazione fu eseguita per facoltà del Consiglio dell'Ordine. Quando la cancellazione fu operata per effetto di legge, imperativamente, e non per facoltà del Consiglio, l'Avvocato che fu cancellato dall'Albo non può più pretendere, non può mai più aspirare ad una nuova iscrizione. In questo caso, secondo il progetto della Commissione, gli è tolta irrevocabilmente persino la speranza, persino la possibilità della riabilitazione.

Sia pure che il progetto ministeriale pretendesse nel numero 3 che la domanda della riabilitazione fosse accompagnata dal parere favorevole del Pubblico Ministero, è però vero che chi aveva dovuto subire una cancellazione imperativamente prescritta dalla legge, aveva aperta la speranza della riabilitazione, quando vi fosse un parere favorevole del Ministero Pubblico, almeno aveva la possibilità di poter essere riamesso, mentre il progetto ministeriale toglie assolutamente ogni speranza, ogni possibilità di riabilitazione all'Avvocato che fu cancellato, quando la cancellazione fu operata imperativamente e per effetto di legge, e non per facoltà del Consiglio.

Mi limito a questa osservazione per rispondere a ciò che mi ha opposto l'onorevole Relatore, il quale disse che il progetto della Commissione non aggravava il progetto del Ministero.

Io credo invece e sostengo che in tutti i modi lo aggravi, anche ammessa la condizione apposta nel N. 3 dell'art. 29 del progetto ministeriale, e ne lascio giudice il Senato, alla cui sapienza mi rimetto.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io farei una proposta se il Senato mel consentisse. Io ripristinerei l'ultimo alinea dell'articolo del progetto ministeriale stato soppresso dalla Commissione.

Indubitatamente la Commissione è partita da un principio piuttosto favorevole al condannato anzichè contrario, ma d'altra parte ha messo una diga tale che in nessun caso il condannato ad una pena superiore al carcere può nuovamente essere iscritto nell'Albo degli Avvocati; quindi rimane assolutamente escluso per tutto il tempo della sua vita. Per verità io non potrei accettare questa parte; e solo riconosco che quando si tratta di cancellazione per forza di legge, debba ottenersi per la nuova iscrizione l'opinione favorevole del Pubblico Ministero.

Quindi l'alinea ultimo lo farei immediatamente succedere al primo alinea dell'articolo; così non metteremo al bando dal Collegio degli Avvocati chi forse potrebbe essere incorso in una colpa in un momento di aberrazione, per un caso accidentale, per delirio ecc.

Facciamo pure che l'autorità giudiziaria possa dare il suo avviso favorevole; ammettiamo anche l'avviso del Pubblico Ministero, ma non togliamo ogni speranza a questo individuo che ha potuto per una ragione qualunque trovarsi nel caso di mancare.

Io ringrazio la Commissione di aver tolto quell'alinea, che stabilisce come indispensabile l'intervento del Pubblico Ministero; ma pregherei la Commissione di ritenerlo pel caso preveduto dal numero 1, nel senso della proposta da me ora fatta. La pregherei del pari di formulare l'articolo nel modo che era formulato nel progetto ministeriale, salvo le accennate modificazioni.

Sarei anche d'avviso (e se la Commissione lo credesse, andrei anche al di là) che invece di tre anni, si dicesse cinque, perchè dopo cinque anni naturalmente si ha diritto per qualunque reato di essere riabilitati, ed il far una eccezione per gli Avvocati, non sarebbe opportuno. Ma non chiuderei assolutamente la porta ad un condannato il quale per avventura potrebbe essere tuttavia degno di appartenere alla classe degli Avvocati.

Spero che la Commissione vorrà accettare questa modificazione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Musio.

**Senatore Musio.** Cedo la parola al sig. Relatore.

**Presidente.** Allora ha la parola il sig. Relatore della Commissione.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Io sono lieto che l'onorevole signor Ministro riconosca che opportunamente la Commissione ha proposta la soppressione dell'alinea terzo, che lasciava pienamente all'arbitrio del Pubblico Ministero l'accogliere o non accogliere in tutti i casi la domanda di riabilitazione, o la nuova iscrizione nell'Albo, senza poter ricorrere all'Autorità giudiziaria.

La cosa era evidentemente esorbitante, tanto più, che abbracciava anche i casi nei quali la cancellazione sia stata pronunciata per semplici pene disciplinari. Riconosco però nel tempo stesso la massima gravità delle altre osservazioni che egli aggiungeva.

Io credo in regola generale, che la nuova iscrizione nell'Albo non possa più aver luogo quando la cancellazione è stata eseguita in seguito a condanna criminale; ma le parole del signor Ministro che ho perfettamente compreso, mi hanno fatto sorgere dei dubbi. Comprendo che possano esservi dei casi anche di condanne criminali che non tolgano affatto la fiducia nel condannato: il Senato mi comprende senza che io abbia a dirne di più.

Quindi non potendo in questo momento concertarmi coi miei colleghi per vedere se siavi qualche modo per assecondare il desiderio del signor Ministro e dell'onorevole Senatore Chiesi, domando che questo articolo sia rimandato alla Commissione.

**Senatore Musio.** Mi lodo di aver ceduto la parola all'onorevole signor Relatore, giacchè egli mi ha prevenuto nella proposta che io intendeva fare. Ed ora vi

rinunzio perchè la Commissione vedrà meglio quali siano le modificazioni che sieno da farsi a questo articolo.

**Presidente.** Domando se il Senato approva che questo articolo venga rimandato alla Commissione.

(Approvato).

« Art. 34. Le determinazioni del Consiglio in materia disciplinare possono impugnarsi con ricorso alla Corte d'Appello, dall'incolpato; e nel caso che portino sospensione dall'esercizio della professione, cancellazione dall'Albo o rigetto della domanda di riabilitazione.

« Quando si tratti della sospensione, della cancellazione dall'Albo prescritte dalla legge e della nuova iscrizione a termini dell'articolo precedente, le deliberazioni del Consiglio favorevoli all'incolpato possono essere impuginate dal Pubblico Ministero, nel termine di giorni dieci dalla notificazione che gliene è fatta fra giorni cinque dal Segretario del Consiglio.

« La Corte provvede in Camera di Consiglio: contro la decisione della medesima è aperto il ricorso in Cassazione. »

Crede forse la Commissione che quest'articolo possa anche essere influito in qualche modo dalle disposizioni dell'articolo 33? In tal caso si potrebbe sospendere anche su questo la discussione.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Forse non vi sarà nulla da modificare, ma sarebbe più prudente sospenderla. Allora si potrebbe sospendere anche la votazione dell'articolo 35 nel quale si parla anche della riabilitazione.

**Presidente.** Rimane adunque sospesa la discussione anche sugli articoli 34 e 35.

Passo ora alla Sezione IV.

#### *Delle adunanze generali.*

« Art. 36. Le adunanze generali del Collegio sono ordinarie e straordinarie.

« L'adunanza ordinaria ha luogo nei primi quindici giorni di ogni anno all'oggetto:

« 1. Di procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Ordine di conformità dell'articolo 24.

« 2. Di discutere il conto presuntivo delle spese presentato dal Consiglio medesimo.

« Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputano conveniente per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il Collegio.

« In questo caso le adunanze straordinarie hanno pure luogo sulla istanza sottoscritta da un terzo almeno dei Componenti il Collegio. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Quando fu discusso l'articolo 20 relativamente alla elezione del Consiglio dell'Ordine, si disse che non era necessario di

procedere alla elezione del Presidente, in seguito di una proposta che aveva fatta, se non m'inganno, l'onorevole Senatore Alfieri. Per verità, io ci ho pensato un poco e credo che forse la legge dovrebbe spiegarsi sopra questo. Parmi che sia muta, e che bisogni provvedere acciò questa adunanza, quando si riunisce, sia presieduta da qualcheduno, diciamo anche dal più anziano, ma bisogna che quando si sono riuniti tutti gli Avvocati, ci sia qualcheduno che li presieda.

A me pare che questo nella legge non sia detto, e che non si possa ritenere per analogia quello che si è stabilito nell'articolo 20.

Quindi pregherei la Commissione di vedere se non sia del mio avviso, di aggiungere cioè a questo articolo un'alinea, nel quale si dicesse che il collegio medesimo nomina poi il suo Presidente ed il suo Segretario.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Discutendo l'articolo 20, si è già osservato che d'ordinario queste Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, che è quello da cui sono convocate le Assemblee, ma che tuttavia la Commissione era disposta ad accettare una proposta che fosse fatta per introdurre una esplicita disposizione nella legge.

Ora, aderendo all'invito del signor Ministro, io propongo che nel primo paragrafo di quest'articolo si dica: « Le adunanze generali del Collegio sono ordinarie o straordinarie, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, ed in difetto dall'Avvocato più anziano del Collegio. » Così sarebbe tolto ogni dubbio ed ogni difficoltà di applicazione.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Accetto pienamente questa proposta, e solo mi riservò di fare qualche deduzione in proposito quando verranno in discussione le disposizioni transitorie.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Ma è precisamente per questo che la Commissione propone che si dica, « e in difetto dall'Avvocato più anziano del Collegio ».

**Presidente.** Parmi che basterebbe terminare colle parole: « dall'Avvocato più anziano ».

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi permetto di osservare che omettendo le parole « del Collegio » mentre si parla della Presidenza del Consiglio dell'Ordine, si potrebbe intendere che vogliasi indicare l'Avvocato più anziano del Consiglio. Ora, noi vogliamo invece evitare l'inconveniente che alla prima adunanza, cioè, quando il Collegio non sia ancor formato, non si trovi qualcheduno che lo presieda. Ecco perchè diciamo che in difetto del Presidente, sia presieduta dall'Avvocato più anziano del Collegio.

**Presidente** Rileggo l'articolo così emendato:

« Art. 36. Le adunanze generali del Collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, e in difetto dall'Avvocato più anziano del Collegio.

« L'adunanza ordinaria ha luogo nei primi quindici giorni di ogni anno all'oggetto:

« 1. Di procedere alla rinnovazione del Consiglio dell'Ordine di conformità dell'articolo 24;

« 2. Di discutere il conto presuntivo delle spese presentato dal Consiglio medesimo.

« Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputano conveniente per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il Collegio.

« In questo caso le adunanze straordinarie hanno pure luogo sulla istanza sottoscritta da un terzo almeno dei componenti il Collegio. »

Se non vi sono altre osservazioni, lo metto ai voti. Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 37. Le adunanze generali non sono valide se non v'interviene almeno la metà dei componenti il Collegio.

« Occorrendo una seconda convocazione, l'adunanza è valida anche coll'intervento del terzo, purchè il Collegio sia composto almeno di quindici membri: se il numero è minore, è sempre necessaria la metà. »

(Approvato).

Senatore **De Foresta, Relatore.** Prima che si proceda alla discussione del capo concernente i Procuratori, la Commissione fa una preghiera al Senato, ed è: di consentire che, quando tutti gli articoli saran votati, prima di votare il complesso della legge a squittinio segreto, il progetto le sia rimandato allo scopo di coordinarlo, e per verificare i riferimenti degli articoli se sono giusti, tanto più che questi riferimenti sono moltissimi in questo capo e che nel corso della discussione essendo stati soppressi un articolo ed alcuni capoversi di altri articoli, sarebbe facile che si cadesse in qualche errore materiale.

**Presidente.** Questo è nelle disposizioni del nostro Regolamento.

Domando ora se il Senato acconsente che terminata la discussione di questa legge venga essa riveduta dalla Commissione per coordinarne l'intero testo a norma delle variazioni introdotte. Chi approva, si alzi.

(Approvato).

### CAPO III.

#### DEI PROCURATORI.

##### SEZIONE I.

###### *Dell'ammissione ai Collegi de' Procuratori.*

« Art. 38. I Collegi dei Procuratori presso le Corti di Appello ed i Tribunali civili e correzionali si compongono di tutti gl'inscritti nell'Albo formato come è stabilito in appresso. »

(Approvato).

« Art. 39. I Procuratori non possono esercitare il

loro ufficio che presso una sola Corte d'Appello o Tribunale civile e correzionale, ma quelli che sono ammessi ad esercitare davanti una Corte d'Appello, lo possono anche presso il Tribunale che ha sede nella città in cui risiede la Corte. »

(Approvato).

« Art. 40. Al principio di ciaschedun anno, i Consigli di disciplina procedono alla revisione e rinnovazione dell'Albo, e vi fanno le variazioni e le aggiunte che sono necessarie. L'Albo così rinnovato, è sottoposto per l'omologazione alla Corte d'Appello, quando si tratti di collegi esistenti dove questa ha la sua sede, ed al Tribunale quanto agli altri Collegi. La Corte ed il Tribunale provvedono in Camera di Consiglio, udito il Pubblico Ministero. »

(Approvato)

« Art. 41. Per essere iscritto nell'Albo dei Procuratori presso una Corte o Tribunale è necessario :

- « 1. Esser cittadino dello Stato;
- « 2. Presentare certificati di moralità;
- « 3. Avere raggiunta l'età maggiore;
- « 4. Provare di avere compiuto i corsi e sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio del diritto civile e penale, del diritto commerciale, della procedura civile e penale;

« 5. Avere atteso per due anni alla pratica forense presso un Procuratore esercente. La pratica potrà farsi contemporaneamente agli ultimi due anni di studi.

« È applicabile a questa pratica il disposto del capoverso del numero 4. dell'art. 8.

« L'aspirante deve inoltre sostenere un esame teorico pratico davanti ad una Commissione composta come è stabilito nel succitato art. 8, salvo che invece del Presidente ed un altro membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ne fanno parte il Presidente ed un altro membro del Consiglio di Disciplina dei Procuratori.

« L'esame è verbale e per iscritto.

« L'esame verbale si aggira principalmente sulla competenza dei vari Tribunali e sulle regole per determinarla, sulle norme per l'istituzione dei giudizi e sulla loro istruttoria, sulla esecuzione dei giudicati e sulle procedure speciali.

« L'esame scritto consiste nello svolgimento di tre temi dati dal Presidente della Commissione sui principali atti prescritti per l'istituzione e per l'istruttoria dei giudizi.

« Si osservano inoltre le norme generali stabilite per gli esami universitari.

(Approvato).

« Art. 42. L'iscritto da più di due anni nell'Albo di un Collegio di Avvocati ha diritto di farsi iscrivere in quello di un Collegio di Procuratori senza la necessità di fare la pratica nè di sostenere l'esame prescritto dall'articolo 41. »

(Approvato.)

« Art. 43. Si applicano ai Procuratori le disposizioni degli articoli 10 e 11.

« Ma quando si tratta di un Collegio di Procuratori esercenti presso un Tribunale dove non ha sede la Corte d'Appello, il richiamo di cui nell'art. 11 è fatto al Tribunale, il quale provvede come è prescritto per la Corte d'Appello.

« La decisione del Tribunale è inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione a norma del detto art. 11. »

(Approvato.)

« Art. 44. Il Procuratore che vuole trasferire altrove la sua residenza e farsi iscrivere in altro Albo, deve farne la domanda al Presidente del Collegio dove vuole essere iscritto, e giustificare con certificato del Consiglio di disciplina di aver rinunciato al Collegio cui apparteneva, e di non esservi motivo che si opponga al chiesto trasferimento.

(Approvato).

« Art. 45. Sono applicabili ai Procuratori le disposizioni degli articoli 4, 5, 7, 13 e 14.

« È pure applicabile l'articolo 6; ma quando si tratta di Collegi esistenti dove non ha sede la Corte d'Appello, l'omologazione spetta al Tribunale. »

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Per errore di stampa si è qui ommesso di citare l'articolo 15, ma questo errore e gli altri simili che possano occorrere verranno corretti nella verificaione dei numeri e nella coordinazione che sarà fatta dalla Commissione.

**Presidente**. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti quest'articolo: chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

## SEZIONE II.

### *Dei diritti e dei doveri dei Procuratori.*

« Art. 46. Il Procuratore può nominarsi sotto la propria responsabilità uno o due sostituti purchè li scelga tra i Procuratori iscritti nell'Albo.

« A tale effetto basta che egli ne faccia dichiarazione con atto ricevuto dal Cancelliere della Corte o del Tribunale.

« La Corte ed il Tribunale potranno per circostanze speciali permettere anche la nomina di un terzo sostituito. »

(Approvato)

« Art. 47. Il Procuratore sostituito rappresenta per tutte le conseguenze di diritto il Procuratore che lo ha nominato. »

(Approvato).

« Art. 48. I Procuratori possono anche, sempre sotto la loro responsabilità, farsi rappresentare, da un altro Procuratore esercente, alle udienze pubbliche ed a quelle dei Presidenti e Giudici commessi.

« L'incarico è dato ogni volta e per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata. »

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho domandata la parola esclusivamente per far osservare che onde ottenere uniformità di linguaggio nella redazione, sarebbe necessario che invece di dire alle ultime parole del primo paragrafo, *i Giudici commessi* si dicesse *i Giudici delegati*.

**Senatore De Foresta, Relatore.** La Commissione acconsente.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo colla redazione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione, cioè di sostituire alle parole: *Giudici commessi*, le parole *Giudici delegati*.

Chi approva quest'articolo, s'alzi.

(Approvato).

« Art. 49. I Procuratori non possono senza giusta causa recusare il proprio ministero.

« Essi devono prestarlo gratuitamente ai poveri giusta le norme stabilite dai regolamenti ».

(Approvato).

« Art. 50. Non è lecito ai Procuratori di ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute da clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito mediante annotazione di esso negli atti medesimi e con dichiarazione a parte consegnata al Procuratore, salvo sempre il disposto dagli articoli 373 e 379 del Codice di Procedura civile. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Anche per forma di redazione, non so se la Commissione consentirebbe che invece di dire, *non è lecito ai Procuratori*, che per verità non mi parrebbe abbastanza proprio per una legge, si dicesse, *non possono*, frase al certo più imperativa.

**Senatore De Foresta, Relatore.** La Commissione aveva creduto poter usare le espressioni che si trovano già nella legge del 17 aprile 1859; tuttavia riconosce che è più adatta l'espressione proposta dall'onorevole signor Ministro, e quindi vi aderisce di buon grado.

**Presidente.** L'articolo incomincierebbe dunque così: *Non possono i Procuratori ritenere gli atti*, e poi il resto che ho letto.

Chi approva l'articolo così emendato, sorga.

(Approvato).

### SEZIONE III.

#### *Del Consiglio di disciplina.*

« Art. 51. Ciascun Collegio di Procuratori ha un Consiglio di disciplina. Sono comuni ai Consigli di disciplina dei Procuratori le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

(Approvato).

« Art. 52. I Consigli di disciplina

« 1. Vegliano all'osservanza delle leggi e dei regolamenti e al mantenimento della disciplina fra' Procu-

ratori, affinché il loro ministero venga esercitato con probità e delicatezza.

« 2. Invigilano sulla condotta di coloro che attendono alla pratica forense, e, richiesti, rilasciano i certificati di moralità e capacità.

« 3. Pronunziano i provvedimenti disciplinari e promuovono quelli che sono di competenza delle Corti e dei Tribunali.

« 4. S'interpongono, richiesti, a risolvere le differenze tra Procuratori e clienti, e tra Procuratori e Procuratori per pagamento di tasse, restituzioni di carte e per qualsiasi altro oggetto concernente l'esercizio delle loro funzioni: ove l'accordo non riesca, danno, se pure richiesti, il loro parere sovra tali differenze.

« 5. Determinano la tassa con cui ciascun membro del Collegio deve annualmente contribuire per le spese di ufficio, salva l'approvazione del Collegio.

« La tassa annuale di ciascun Procuratore non può eccedere lire venti ».

(Approvato).

« Art. 53. Le pene disciplinari contro i Procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'art. 29.

« Gli articoli 28, 30, 31, 32, 33 e 35 sono comuni ai Procuratori. I provvedimenti sulle domande di nuova iscrizione nell'Albo, debbono essere omologati dall'autorità giudiziaria, presso la quale il Procuratore esercitava le sue funzioni.

« È altresì applicabile ai Procuratori la disposizione dell'art. 34; ma quando si tratta di Collegi presso i Tribunali esistenti nella città dove non ha sede la Corte d'Appello, provvede il Tribunale invece della Corte ».

**Senatore De Foresta, Relatore.** Siccome si sono rimandati alla Commissione gli articoli nei quali si parla della riabilitazione, converrebbe rimandare alla medesima anche quest'articolo: in difetto la Commissione chiederebbe, che invece di riabilitazione, che si è qui stampato per equivoco, si dicesse: « nuova iscrizione nell'Albo ».

**Presidente.** Ho letto *nuova iscrizione nell'Albo* siccome portavano le correzioni stampate.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Non lo avevo inteso; tuttavia sarà sempre bene il rinvio alla Commissione onde non sia pregiudicata la questione neanche nella forma, cioè se si debba parlare di nuova iscrizione ovvero di riabilitazione.

**Presidente.** Chi approva questo rinvio, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 54. Il Ministero Pubblico presso le Corti e i Tribunali promuove, occorrendo, l'esercizio della giurisdizione disciplinare dei Consigli di disciplina dei Procuratori ed ha facoltà di deferire alle Corti ed ai Tribunali in via d'appello la revisione delle relative deliberazioni.

(Approvato).

« Art. 55. Se l'incolpato di aver mancato ai propri doveri sia membro del Consiglio di disciplina, la giurisdizione disciplinare si eserciterà dal Tribunale o dalla Corte di Appello in Camera di Consiglio.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Quest'articolo è stato soppresso e vi si è sostituito l'articolo 56 della Commissione, benchè nella stampa si sia detto per errore che si manteneva, surrogando solo la parola *Albo* alla parola *Catalogo*.

**Presidente.** Allora non si mette ai voti e si passerà all'art. 56 che diventa il 55.

« Art. 55. La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio di disciplina, si esercita d'ufficio o sull'istanza del Pubblico Ministero dalle Corti d'Appello o dai Tribunali presso dei quali esiste il Collegio, secondo le norme stabilite nel 2° capoverso dell'articolo 34. »

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Dal momento che è stato rimandato alla Commissione l'articolo 35, crederei che si dovrebbe anche rimandare alla Commissione quest'articolo 55, il quale ha con quello molta analogia. Sull'articolo 35 io aveva chiesto di parlare, e mi fu osservato che era stato rimandato alla Commissione, dunque per la stessa ragione deve esservi rimandato anche questo.

Senatore **De Foresta, Relatore.** Non mi pare che vi sia nessuna relazione, tuttavia non essendovi inconveniente che si rimandi anche questo, la Commissione accetta.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Mi permetto soltanto di notare che infatti sta che l'articolo 35 si è rimandato alla Commissione, anzi la Commissione stessa richiese che se ne sospendesse la votazione.

La parola è al sig. Ministro.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Per agevolare il nostro lavoro e compierlo al più presto possibile io vorrei fare una proposta. Pare che l'onorevole Chiesi abbia dei dubbi e voglia fare delle proposte sull'articolo 35 che corrisponde a quello di cui il Presidente ha dato lettura, salvo che questo parla dei Procuratori e quello degli Avvocati, ma nella sostanza sono identici. Poichè il Senato ha stabilito di rinviare alla Commissione taluni articoli ed anche questi due, sarebbe opportuno, a mio avviso, che l'onorevole Chiesi spiegasse su di essi i dubbi che ha, affinchè la Commissione possa tenerne conto. In caso diverso avverrà che domani la Commissione porterà il suo lavoro, ed il Senatore Chiesi il quale ha mostrato la volontà di fare alcune osservazioni su questi articoli, tornerebbe a promuovere una discussione: che se la Commissione potrà sciogliere i dubbi che sono sorti nell'animo di lui, sarà tanto di tempo guadagnato, perchè potrà domani stesso adottarsi una risoluzione.

Io quindi pregherei il Senato di concedere che l'onorevole Senatore Chiesi dica quali osservazioni creda di dover fare su questo articolo.

**Presidente.** Invito il signor Senatore Chiesi a fare quelle osservazioni che crede sugli articoli 35 e 55, unicamente però nei termini di semplici osservazioni.

Senatore **Chiesi.** L'articolo 35 del progetto della Commissione, il quale è perfettamente identico al 32 del progetto ministeriale, dispone che:

« La giurisdizione disciplinare, nel caso che l'incolpato sia uno dei membri del Consiglio dell'Ordine, si esercita di ufficio, o sull'istanza del Pubblico Ministero, dalle Corti d'Appello, secondo le norme stabilite dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente ».

Ora, io vorrei che nel caso contemplato da questo articolo, la giurisdizione disciplinare si esercitasse non dalla Corte d'Appello, ma dall'intero Collegio.

Questa è la proposta mia, ed io prego l'onorevole Commissione a volerla prendere in considerazione.

Senatore **De-Foresta, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De-Foresta, Rel.** Io pregherei l'onor. preopinante di sviluppare la sua proposta, affinchè la Commissione ne conosca le ragioni, tanto più che io devo dichiarare, che in questa questione la mia opinione è conforme alla sua, come l'ho espresso ai miei colleghi nel seno della Commissione, e che voterò in favore della medesima.

Se la questione non fosse stata sollevata, io mi sarei astenuto dal fare questa dichiarazione; ma dacchè si è messa innanzi, io non potevo a meno di manifestare avanti al Senato quest'opinione che ho sostenuto nel seno della Commissione. Nella relazione ho riferito esattamente ed imparzialmente le ragioni della maggioranza e quelle della minoranza; nè credo per ora di dover aggiungere altre osservazioni.

Senatore **Chiesi.** Dirò poche cose. Io non so comprendere il perchè quando l'incolpato è un membro del Consiglio dell'Ordine debba essere sottratto alla sua giurisdizione ordinaria e sottoposto invece alla giurisdizione disciplinare della Corte d'Appello.

Pel solo fatto di essere membro del Consiglio dell'Ordine egli non diventa un Magistrato, e punto non perde per ciò la sua qualità di Avvocato iscritto all'Albo del Collegio. È logico e giusto che, come membro del Consiglio dell'Ordine, non debba essere assoggettato alla giurisdizione disciplinare dello stesso Consiglio cui appartiene; ma siccome questo Consiglio non è che il rappresentante dell'intero Collegio, così io non so capire il perchè si voglia far esercitare questa giurisdizione disciplinare dalla Corte d'Appello, composta di soli Magistrati, anzichè dal Collegio intero al cui Albo è iscritto, e che in questo caso diventa il suo giudice naturale.

Egli, ripeto, non diventa un Magistrato; egli resta sempre un Avvocato, fa sempre parte del Collegio, ed è il solo Collegio che, non potendo esercitare su di lui

la giurisdizione disciplinare, il Consiglio dell'Ordine deve esercitarla nel caso in cui gli sia fatta qualche incolpazione nel senso di quest'articolo.

La cosa parmi talmente evidente che non credo di dover aggiungere maggiori spiegazioni.

**Presidente.** La Commissione terrà conto di queste osservazioni, delle quali riferirà nella prossima seduta.

Ora si passa alla

SEZIONE IV.

« Art. 57. Le disposizioni degli articoli 36 e 37 si applicano alle adunanze generali dei Collegi dei Procuratori. »

**Presidente.** Chi approva l'articolo 57, voglia sorgere. (Approvato).

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA DIFESA NEI GIUDIZI PENALI.

« Art. 58. Oltre agli Avvocati che hanno diritto di esercitare il patrocinio presso la Corte di Cassazione, se il bisogno del servizio lo richiede, la Corte può, sentito il Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere per la difesa dei poveri, gli Avvocati che hanno i requisiti indicati nell'articolo 8. Gli Avvocati così ammessi sono iscritti in apposito Albo che è tenuto nella Cancelleria della Corte, distinto da quello prescritto dall'articolo 15 ».

(Approvato).

« Art. 59. I Procuratori che esercitano la loro professione da sei anni, o che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle Università del Regno, sono anche ammessi alla difesa davanti le Corti d'Assise nei luoghi in cui non siede la Corte d'Appello ».

(Approvato).

« Art. 60. Possono esser Difensori davanti i Tribunali, oltre gli Avvocati, i Procuratori esercenti presso i medesimi ».

(Approvato).

« Art. 61. Davanti i Pretori può essere Difensore chiunque sia scelto dall'imputato, o si trovi sul luogo al momento del giudizio e ne sia creduto capace dal Pretore.

(Approvato).

« Art. 62. Gli Avvocati, i Procuratori e coloro che giusta gli articoli precedenti sono o possono essere difensori in materia penale, ove, sulla richiesta del Presidente o del Pretore ricusino senza giusti motivi di assumere la difesa, incorreranno, oltre alle pene disciplinari che siano loro applicabili per indebito rifiuto del loro ministero:

« In una pena pecuniaria di lire 50 estensibile a lire 500, se si tratta di giudizio davanti le Corti e i Tribunali;

« In una pena pecuniaria di lire 5 estensibile a lire 50, se si tratta di giudizio davanti i Pretori ».

(Approvato).

Ora vengono le disposizioni transitorie.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Domando la parola. **Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Foresta, Relatore.** Nelle disposizioni transitorie vengono le proposte fatte fino da una delle prime sedute dagli onorevoli Senatori Serra, F. M. e Pasini.

L'onorevole Senatore Serra, desiderava che si provvedesse ai casi in cui un Avvocato già ammesso all'esercizio del patrocinio, fosse stato nominato a qualche impiego amministrativo, citando ad esempio i Consiglieri di Prefettura, e chiedeva che fosse dichiarato che questi funzionari cessando dall'impiego, potranno essere iscritti nell'Albo degli Avvocati patrocinanti, senza essere sottoposti ai requisiti prescritti ora dalla legge.

L'onorevole Senatore Pasini chiedeva una disposizione per cui si applicasse agli impiegati delle segreterie giudiziarie nella Venezia, la facoltà di essere ammessi a esercitare la professione di Avvocato e di Procuratore mediante l'esame solo, senza essere obbligati alla pratica come si stabilisce nei Cancellieri e vice Cancellieri della Corte e dei Tribunali e dei cancellieri delle Preture.

La Commissione ha trovato ragionevole e l'una e l'altra proposta.

Quanto a quella dell'onorevole Senatore Serra, la Commissione non solamente vi aderisce, ma anzi propone una disposizione più generale per cui tutti quelli che all'epoca della pubblicazione di questa legge hanno acquistato il diritto di essere ammessi al patrocinio, conservino questo diritto, quantunque attualmente non lo esercitino o per rinuncia volontaria, oppure per ragione d'impiego o di qualche professione incompatibile, cosicchè cessando dall'impiego, possono essere iscritti nell'Albo, con che presentino i requisiti che erano richiesti allorchando vennero ammessi.

Ed all'occasione di questa aggiunta la Commissione ha creduto di potere anche colmare un altro vuoto, provvedendo per la nuova iscrizione nell'Albo di quelli che in avvenire cessassero di esercitare la professione per volontaria rinuncia o per impiego o professione incompatibili.

La Commissione propone dunque, quanto all'eccitamento dell'onorevole Serra, la seguente disposizione, la quale dovrà precedere l'art. 63, e che sarebbe per conseguenza la prima delle disposizioni transitorie.

« Gli Avvocati ed i Procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione e che, o non hanno assunto tale esercizio, o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione di impiego o di altra professione incompatibile, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'Albo presentando i documenti giustificativi e rinunciando ove ne sia il caso, all'impiego o professione incompatibili.

« Questa disposizione si applicherà anche in avve- nire agli Avvocati e Procuratori che cesseranno

« dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria, e per impiego o professione incompatibili ».

Quanto alla domanda dell'onorevole Senatore Pasini, la Commissione propone la disposizione seguente da essere collocata dopo l'articolo 63.

« La disposizione del capoverso del N. 3 dell'articolo 8 è applicabile agli impiegati delle Segreterie giudiziarie delle provincie della Venezia e di Mantova che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di Cancellieri, Vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali e di Cancellieri di Pretura ».

Accennando agli impiegati di Segreteria che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei Cancellieri e Vice-Cancellieri dei Tribunali, e di Cancellieri delle Preture, si scansa il pericolo di fare meno esatta applicazione; poichè spetterà, all'occorrenza, ai Consigli dell'Ordine locali, ed alle Corti e Tribunali di determinare tale corrispondenza per la quale mancavano alla Commissione le informazioni sicure.

**Presidente.** Il signor Ministro accetta le disposizioni transitorie proposte dal signor Relatore della Commissione?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Accetto.

**Presidente.** Prego l'onorevole Commissione a mandare al banco della Presidenza le disposizioni transitorie ed a dirmi il posto dove andrebbero collocate.

L'articolo 63....

**Senatore De Foresta, Relatore.** L'articolo 63 sarebbe ora il 64.

**Presidente.** Leggerò dunque così:

*Disposizioni transitorie.*

« Art. 63. Gli avvocati ed i Procuratori che a termini delle leggi vigenti hanno acquistato il diritto di essere ammessi all'esercizio della loro professione o che non hanno assunto tale esercizio o lo hanno abbandonato volontariamente, ovvero per cagione d'impiego o d'altra professione incompatibili, conservano il loro diritto e potranno farsi inscrivere nell'Albo, presentando i documenti giustificativi e rinunciando, ove ne sia il caso, all'impiego o professione incompatibili.

« Questa disposizione si applicherà anche in avvenire agli Avvocati e Procuratori che cesseranno dall'esercizio della professione per rinuncia volontaria, e per impiego e professione incompatibili ».

Chi approva questo nuovo articolo 63 che resta il primo delle disposizioni transitorie, si alzi.

(Approvato).

« Art. 64. (che era il 63). Nelle provincie dove è permesso l'esercizio simultaneo delle professioni di Avvocato e di Procuratore, o non è ammessa distinzione nell'esercizio delle funzioni rispettive, gli attuali esercenti potranno farsi inscrivere nell'Albo di una delle dette professioni od in ambedue ».

(Approvato).

« Art. 65 (nuovo). La disposizione del capoverso del

numero 3. dell'articolo 8 è applicabile agli impiegati delle Segreterie giudiziarie delle provincie della Venezia e di Mantova che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di Cancellieri e Vice-Cancellieri delle Corti e dei Tribunali e di Cancellieri di Pretura.

(Approvato).

« Art. 66. Agli attuali Procuratori è applicabile il disposto dal numero 3 dell'art. 10 ».

(Approvato).

« Art. 67. Gli attuali Procuratori sostituiti in quelle Provincie nelle quali ha vigore, al giorno della pubblicazione della presente, la legge del 17 aprile 1859, N. 3368, adempiendo al disposto negli articoli 10, 11 e 43 di questa legge, potranno farsi inscrivere nel nuovo Albo ».

(Approvato).

« Art. 68. Per la prima volta dopo la pubblicazione della presente legge, l'Albo degli Avvocati e quello dei Procuratori esercenti presso la Corte d'Appello e presso il Tribunale che ha sede nella medesima città dove siede la Corte, sarà formato dalle Corti, le quali, in seguito ad individuali domande, vi faranno registrare in ordine di anzianità di esercizio i nomi e cognomi degli Avvocati e Procuratori che hanno diritto di esercitare la professione, giusta le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore, con tutte le indicazioni prescritte dall'art. 5. Lo stesso sarà eseguito dai Tribunali quanto ai Procuratori esercenti presso i Tribunali che hanno sede nelle altre città. »

(Approvato).

« Art. 69. Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti ed i Tribunali, sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai Procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione, e manderanno procedersi alla cancellatura delle ipoteche che fossero state iscritte per tali cauzioni. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Quest'articolo, come vede il Senato, è identico all'articolo 62 del progetto ministeriale, però contiene un'aggiunta concepita in questi termini: « e manderanno procedersi alla cancellazione delle ipoteche che fossero state iscritte per tali cauzioni. »

Mi permetterò di osservare che crederei quest'aggiunta contenere o troppo o troppo poco.

Anzitutto, mi pare, che l'esecuzione spetta ai Tribunali, e non credo che dobbiamo nella legge indicare il modo col quale il Tribunale dopo aver pronunciato debba provvedere all'esecuzione della sua sentenza.

Naturalmente il Tribunale ordina e procede secondo la diversità dei casi; quindi, sotto quest'aspetto, io diceva, l'aggiunta mi pare contenga troppo.

Sotto un altro aspetto, se anche si volesse mante-

nere l'aggiunta, mi parrebbe che essa esprima troppo poco; poichè le cauzioni non si danno solamente in beni fondi da poter dire che « manderanno procedersi alla cancellazione dell'ipoteca. » In taluni luoghi si danno in deposito dei danari, ed allora non è più la disposizione che è scritta in quest'articolo che potrà aver luogo; bisognerebbe dire che sarà restituito il danaro: e forse, ora non so indicarlo, qualche altro caso potrebbe presentarsi in cui occorresse esprimersi diversamente.

Io quindi pregherei la Commissione a voler terminare l'articolo alla parola « opposizione », come era precisamente l'articolo ministeriale.

Così rispetteremo il principio riconosciuto di non invadere la giurisdizione dei Tribunali i quali sono soli giudici competenti per eseguire il loro pronunciato nella forma legale e conveniente.

Abbandonando quest'aggiunta nulla è tolto alla chiarezza del concetto nell'articolo medesimo.

Se la Commissione venisse in questo mio intendimento, io crederei che si potrebbe ripristinare l'articolo ministeriale, ovvero mantenere anche quello della Commissione medesima, ma terminandolo alla parola « opposizione ».

Senatore De Foresta, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, *Relatore*. La Commissione non potrebbe aderire di ripristinare l'articolo come era formulato dal Ministero, perchè trovò che così concepito, questo articolo presenterebbe un grave inconveniente, cioè quello che la legge stessa pronuncia

lo svincolamento della cauzione quando si verifichi il fatto di non esservi stata opposizione che deve essere accertata dai Tribunali, tanto più che se siasi iscritta l'ipoteca per cautela della cauzione, il conservatore non potrebbe mai cancellarla senza una sentenza dell'autorità giudiziaria.

Non ha però nessuna difficoltà che siano soppresse le ultime parole indicate dal signor Ministro, cioè a partire dalla parola *opposizione*, tuttochè non ci sembrano inutili, perchè riconosciuto che l'ipoteca più non sussiste, dovrà bene l'autorità giudiziaria mandarla cancellare.

Presidente. Rileggo l'articolo 69 così corretto:

« Decorsi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le Corti e i Tribunali sull'istanza degli interessati e sentito il Pubblico Ministero, dichiareranno svincolate le cauzioni date dai Procuratori, a termini delle leggi precedenti, qualora non sia stata fatta opposizione ».

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 70. Tutte le leggi ed i regolamenti in vigore sull'esercizio della professione di Avvocato e Procuratore sono abrogati coll'attuazione della presente legge. »

(Approvato).

Domani sarà continuata la discussione di questo progetto di legge. Vi sarà anche all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge organica delle Camere di Commercio, e gli altri progetti le cui relazioni fossero in pronto.

La seduta è sciolta (ore 5).